



Aggiornamenti normativi

Periodo aprile – settembre 2016

Semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro in ambito agricolo

Il decreto legislativo 81/ 2008 ha previsto all'articolo 3 comma 13 e 13-ter due previsioni di semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro in ambito agricolo.

In particolare:

- con il comma 13 si sono introdotte semplificazioni in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50 giornate lavorative. Tale disposizione è stata emanata con il D.l. 27 aprile 2013 che ha, tra l'altro, recepito l'avviso comune delle parti sociali del 16 settembre 2011;

- con il comma 13-ter si prevede di estendere le semplificazioni sopra richiamate, in materia di formazione, informazione e sorveglianza sanitaria, alle imprese che assumono lavoratori a tempo determinato e stagionali e di aggiungere tra gli ambiti di semplificazione anche la valutazione dei rischi.

Da tempo si è insediato un gruppo tecnico, composto dalle Amministrazioni interessate, con il mandato di uniformare in una sola disposizione le due previsioni normative. Tale gruppo sta concludendo l'istruttoria.

Confagricoltura ha seguito lo sviluppo della bozza di decreto, fornendo a più riprese le proprie osservazioni. Il giudizio generale è positivo in quanto recepisce l'esigenza di semplificare la formazione ed informazione, estendendo la modalità formativa di consegna di opuscoli/strumenti di supporto legata ai rischi e alle misure di prevenzione della mansione, anche ai lavoratori a tempo determinato (laddove si occupino di lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali). L'impatto del provvedimento dipenderà comunque dall'emanazione degli strumenti di supporto soprattutto per quel che riguarda le semplificazioni in materia di valutazione dei rischi. Tre rimangono, comunque, le questioni aperte:

- la prima riguarda la semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria, il gruppo sembra non voler cogliere l'importanza di una formulazione chiara che eviti interpretazioni restrittive, come fatto con il D.l. 27 marzo 2013, introducendo di fatto un nuovo obbligo di visita biennale, peraltro non previsto dal d.lgs. 81/08;
- la seconda riguarda l'opportunità di integrare il gruppo di lavoro che elaborerà gli strumenti di supporto con rappresentanti delle organizzazioni produttive per creare maggiori sinergie tra istituzioni e mondo delle imprese;
- la terza è relativa alla concretezza e esaustività degli strumenti di supporto alle attività descritte

Area riservata: Notizia Comunità Ambiente dell'11 aprile 2016

Area Sviluppo Sostenibile e Innovazione

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma

e-mail: areambiente@confagricoltura.it

sito web: www.confagricoltura.it



Sicurezza sul lavoro:

In vigore il Nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione degli RSPP/ASPP

Descrizione

Con la pubblicazione nella GU n.193 del 19-8-2016 il 3 settembre 2016 è entrato in vigore l'Accordo Stato Regioni per la formazioni dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e per gli Addetti del servizio di prevenzione e protezione (ASPP).

Nel merito il provvedimento interviene non solo per riscrivere la disciplina concernente, la formazione del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e dell'Addetto al servizio di Prevenzione e Protezione, ma anche per:

- introdurre i crediti formativi, totali o parziali ,per le figure di RLS, dirigente, lavoratore, preposto, RSPP, Datore di lavoro SPP in attuazione dell'articolo 32, comma 1 lettere c) e d) del D.L. 69/2013 (decreto del fare);
- sostituire l'Allegato I dell'Accordo CSR del 21 dicembre 2011 circa i requisiti per poter erogare formazione in e-learning dei lavoratori (ex art. 37);
- eliminare qualsiasi riferimento agli enti bilaterali negli Accordi CSR del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori (ex articolo 37) e per la formazione dei datori di lavoro che svolgono il servizio di Prevenzione e protezione (ex articolo 34);
- estendere i criteri della qualifica del formatore di cui al D.l. 6 marzo 2013 a tutti i corsi obbligatori sulla sicurezza (es. RLS), fatti salvi quelli nei quali i requisiti sono specificati (es. abilitazione all'uso delle attrezzature);
- modificare il punto 9.2 dell'Accordo CSR n. 73/2012 relativamente al riconoscimento degli attestati di abilitazione per corsi antecedenti l'Accordo, disponendo che tali attestati hanno validità di 5 anni a decorrere:
 - dalla data di entrata in vigore dell'accordo per quelli del punto 9.1, lettera a). Ne consegue che l'aggiornamento per tutti i settori è posto al 12 marzo 2018 e per il settore agricolo al 31 dicembre 2020;
 - dalla data di aggiornamento per quelli del punto 9.1, lettera b).
 - dalla data di attestazione di superamento della verifica finale per quelli del punto 9.1, lettera c).

Fra le novità più importanti che riguardano la formazione degli RSPP/ASPP vi è:

- l'innalzamento delle ore per il Modulo B specialistico per il settore Agricoltura e Pesca (da 36 a 60 ore);
- alcune precisazioni circa i requisiti che devono possedere le Associazioni sindacali dei datori di lavoro per essere "soggetti formatori"
- L'individuazione di indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi RSPP/ASPP

Azione Sindacale

Le osservazioni all'Accordo sono state prodotte nell'ambito della consultazione avvenuta all'interno della Commissione Consultiva permanente nei luoghi di lavoro nell'ottobre 2015.

Area riservata

Notizia 8-19 del 28 giugno 2016; Notizia 9-23 del 29 luglio 2016; Notizia (Comunità Ambiente) dell'11/06/2016

Area Sviluppo Sostenibile e Innovazione

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma

e-mail: areambiente@confagricoltura.it

sito web: www.confagricoltura.it



Sicurezza sul lavoro:

Decreto SINP (Sistema Informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)

Descrizione

Si informa che nel S.O. n. 42 della G.U. n. 226 del 27 settembre 2016 è stato emanato il decreto 25 maggio 2016 n 183 recante “regolamento sulle regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati”, meglio noto come il decreto SINP (Sistema Informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).

Il decreto, emanato con un ritardo di circa 7 anni, entra in vigore oggi 12 ottobre 2016 e definisce:

- il funzionamento del SINP;
- i fornitori e i fruitori dei dati e delle informazioni;
- i dati del SINP e i relativi standard;
- le regole tecniche per la trasmissione dei dati nell’ambito del SINP;
- le misure di sicurezza e le responsabilità nell’ambito del SINP.

Si ricorda che il SINP ha l’obiettivo di orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici e per indirizzare la vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi e con l’integrazione con altri archivi e la creazione di banche dati unificate.

Il decreto attribuisce all’Inail il compito di curare il Sistema informativo, che sarà operativo sulla sua struttura informatica, e la responsabilità del trattamento dei dati su infortuni, malattie professionali e attività di vigilanza che vi confluiranno.

In particolare, il SINP renderà disponibile i dati contenuti nell’Allegato A relativi al quadro produttivo e occupazionale, al quadro dei rischi in un’ottica di genere, della salute e sicurezza dei lavoratori per settore, delle azioni di prevenzione, degli interventi di vigilanza, degli infortuni sotto la soglia indennizzabile, messi a disposizione dagli Enti fornitori il SINP (Ministero del Lavoro, Ministero della salute, Ministero dell’Interno, le regioni e le province autonome, INAIL). Inoltre per gli enti fruitori saranno predisposti strumenti di accesso e analisi dei dati.

Ad un tavolo tecnico spetterà il compito, ad esempio, di verificare l’adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP (in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro), la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite e la definizione di specifiche modalità tecnico-operative per migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni del SINP.

Con riferimento agli enti fruitori il decreto all’allegato E individua quali soggetti legittimati, oltre agli enti che costituiscono il SINP (Ministero del lavoro, Ministero dell’interno, Ministero della salute, Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, INAIL), anche il tavolo tecnico del SINP, il Comitato ex art 5 del D.Lgs 81/2008, la Commissione consultiva ex art 6 del D.Lgs 81/2008, i Comitati regionali di coordinamento ex art 7 del D.Lgs 81/2008, le direzioni regionali e territoriali del lavoro (DRL e DTL), VV.F., Forze armate, forze di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco, Servizi di prevenzione delle ASL.

Area Sviluppo Sostenibile e Innovazione

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma

e-mail: areambiente@confagricoltura.it

sito web: www.confagricoltura.it



Per quanto riguarda il coinvolgimento delle parti sociali il decreto, prevede all'articolo 8 solo un ruolo consultivo con periodicità annuale (a livello nazionale nell'ambito del Comitato ex art 5 del decreto legislativo 81/2008; a livello regionale nell'ambito dei Comitati ex art 7 del decreto legislativo 81/2008); l'unico soggetto legittimato ad essere un ente fruitore che ha al suo interno anche le parti sociali è la Commissione consultiva che allo stato attuale è in una situazione di stallo in attesa del rinnovo che prevede una riduzione del numero di componenti delle organizzazioni datoriali e sindacali.

Infine, si ricorda che:

- A partire dal 12 aprile 2017 (sei mesi dall'adozione del decreto SINP) scatterà l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare ai fini statistici ed informativi i dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno.
- Fino al 12 aprile 2017 (scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto SINP) restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici (artt. 243 e 280 D.Lgs 81/2008). Si ricorda invece che a far data dal 23 dicembre 2015 è stato già abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni.

Spetterà ora all'INAIL e alle altre Amministrazioni rendere operativo tale sistema informativo nei prossimi mesi ed emanare le direttive applicative.

E' indubbio che l'obiettivo che il SINP si pone è assolutamente condivisibile per poter indirizzare le politiche di prevenzione sulla sicurezza sul lavoro ed aumentare l'efficacia con una valutazione delle questioni ex ante, riducendo così la possibilità di introdurre nuovi obblighi per le imprese dall'incerto carattere prevenzionistico (es. la revisione delle macchine agricole). Nonostante ciò, pur comprendendo le esigenze di privacy e dunque la necessità di garantire l'anonimità dei dati consultabili all'interno del SINP, rimane critica la poca sensibilità delle Istituzioni nel riconoscere il ruolo delle associazioni sindacali come attori chiave della prevenzione e, dunque, anche la legittimazione a fruire dei dati del SINP. Su tale aspetto si provvederà ad interessare i Ministeri competenti.

Area riservata (Comunità Ambiente) – Notizia "6-17 Sicurezza: Aggiornamento sugli esiti della Commissione Consultiva" del 24 giugno 2016
Circolare 15466 del 12 ottobre 2016



Prevenzione incendi:

Legge 154/2016 Collegato agricolo: in vigore la Semplificazione per i depositi di olio di oliva

Descrizione

Il collegato agricolo è divenuta legge dello Stato lo scorso 10 agosto con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 186 della Legge 154/2016. Ne consegue che dal 25 agosto 2016 le imprese agricole (principalmente frantoi) che hanno depositi di olio di oliva di capienza inferiore a 6 metri cubi sono esonerate dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Resta fermo l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio incendio sulla base del DM 10 marzo 1998.

Azione sindacale

Come già ricordato nelle note precedenti l'estensione di tale semplificazione anche ai depositi di olio di oliva cerca di dare una parziale risposta a quanto sollecitato dal Confagricoltura lo scorso ottobre 2015.

Area riservata

notizia area Ambiente ed Energia e Area economica 1-54 del 26 ottobre 2015
Circolare 15432 dell'8 settembre 2016

Prevenzione incendi:

Approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere

Descrizione

Si segnala che nella GU n. 196 del 23-8-2016 è stata pubblicato il decreto 9 agosto 2016 recante: "Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere".

Il provvedimento intende essere un approfondimento delle norme tecniche emanate con il decreto 3 agosto 2015 per introdurre specifiche misure per questa tipologia di attività.

Queste norme si possono applicare a tutte le attività 66¹ dell'allegato I al DPR 151/2011, esistenti alla data del 22 settembre 2016 o di nuova realizzazione ad esclusione delle strutture turistico-ricettive nell'aria aperta e i rifugi alpini.

Rilevante è la precisazione all'articolo 2 comma 2 in cui si dispone che tali norme possono essere applicate in alternativa alle norme di prevenzione incendi del DM 9 aprile 1994 (relativo alla costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) o al DM 6 ottobre 2003 (recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti) e al Dm 14 luglio 2015 (per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50).

Si ricorda che per quanto riguarda la prevenzione incendi in particolare degli agriturismi si è in regime di proroga fino al 31 dicembre 2016 per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data del 26 aprile 1994, in possesso, alla data del 1 marzo 2015, dei requisiti di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento all'antincendio.

¹ **Attività 66** : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Area Sviluppo Sostenibile e Innovazione

Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma

e-mail: areambiente@confagricoltura.it

sito web: www.confagricoltura.it



Area riservata Circolare 15292 del 10 marzo 2016

Sicurezza sul lavoro

Circolare del Ministero del Lavoro recante "Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi"

Descrizione

Si informa circa l'emanazione della Circolare del Ministero del lavoro n. 23 del 22 luglio 2016 recante "Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi".

Le Istruzioni nascono come risposta ad un fenomeno infortunistico che ha visto registrare, nel corso del 2015, per il settore del "tree climbing" e, più in generale, del lavoro in quota (come ad esempio nel caso di operatori impegnati in operazioni di raccolta frutti o di potatura di alberi ad un'altezza superiore a 2 metri rispetto al terreno) 38 eventi infortunistici di cui 11 con conseguenze letali.

Le Istruzioni, illustrando e chiarendo le disposizioni contenute nel Titolo IV Capo II del Decreto Legislativo 81/2008 relativamente ai lavori in quota con particolare riferimento allo svolgimento dei lavori su alberi con funi (*tree climbing*), possono rappresentare un strumento operativo per tutti gli operatori del settore.

Sicurezza sul lavoro:

Modificati gli allegati 3a e 3b del Decreto legislativo 81/2008

Descrizione

Il decreto 12 luglio 2016, pubblicato nella GU n. 184 del 8-8-2016, prevede modifiche ai contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mediante modifica diretta al decreto 9 luglio 2012.

Nel merito il decreto interviene sull'obbligo del medico competente nei confronti del servizio sanitario nazionale, nel caso di sorveglianza sanitaria, prevedendo che:

- la cartella sanitaria di rischio non conterrà più la firma del lavoratore. A tale scopo l'allegato 3A è stato modificato sopprimendo tale voce;
- viene precisato che l'invio telematico debba avvenire tramite la piattaforma informatica predisposta da INAIL;
- viene sostituito l'allegato 3B recante "Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori". L'unica modifica da segnalare è l'introduzione di un numero maggiore di rischi lavorativi tra cui i "rischi posturali".



Sicurezza sul lavoro:

Recepita la Direttiva 2013/35/UE sui rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici

Descrizione

Con l'emanazione del Decreto legislativo 159/2016 è stata recepita nel testo unico per la sicurezza sul lavoro (DLgs 81/2008) la direttiva 2013/35/UE che ha aggiornato le disposizioni minime di sicurezza e di salute derivante dai campi elettromagnetici.

In vigore dal 2 settembre 2016, il provvedimento interviene nel Capo IV del D.Lgs 81/2008 andando a sostituire l'articolo 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 e l'allegato XXXVI ed inserendo l'articolo 210-bis.

Per quanto riguarda il capo di applicazione rimane invariato (si applica a campi elettromagnetici da 0 a 300 Ghz), l'unica novità riguarda una migliore caratterizzazione degli effetti nocivi che possono derivare dall'esposizione. Si parla infatti di "effetti biofisici diretti" (ovvero effetti provocati direttamente nel corpo umano e comprendono gli effetti termici, non termici, correnti negli arti) e di "effetti indiretti" (interferenza con le attrezzature, rischio propulsivo da oggetti ferromagnetici, rischio da innesco, incendi ed esplosioni a cause di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto).

Per quanto riguarda le definizioni, oltre ad aver introdotto le definizioni sugli effetti provocati dall'esposizione al campo magnetico, vengono introdotti i "VLE relativi agli effetti sanitari" e i "VLE relativi agli effetti sensoriali" e comunque vengono riviste anche le definizioni relative a "Valori limite di esposizione (VLE)" e a "Valori di azione (VA)". Ne consegue una variazione dei valori di VLE e VA nonché una maggiore differenziazione nell'individuazione dei valori da rispettare.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio occorre considerare che non viene variato lo schema procedurale che prevede la misurazione e il calcolo, solo quando necessaria o quando sono assenti informazioni sui VLE. Viene confermata la possibilità di utilizzare per la valutazione, misura e calcolo anche le guide pratiche dell'Unione Europea, della Commissione Consultiva, del CEI, dalle banche dati INAIL o delle Regioni; nonché le informazioni sull'uso e sulla sicurezza rilasciate dal fabbricante.

[Guida Commissione Europea - Campi elettromagnetici PMI](#)

http://www.portaleagentifisici.it/fo_campi_elettromagnetici_documentazione.php?lg=IT

Viene infine inserito uno specifico articolo sulla formazione e informazione per i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici e un articolo sulle deroghe e le condizioni per cui possono essere concesse.

Fermo restando la verifica delle attrezzature di lavoro all'interno delle aziende agricole, un esempio di attività che va attenzionata perché potrebbe far sorgere l'obbligo di valutare i campi magnetici è quella legata alla "saldatura".



**Macchine agricole:
Circolare Ministero dei trasporti sulle immatricolazioni delle macchine agricole**

Descrizione

Si segnala che è stata emanata la circolare 20321 del 16 settembre 2016 del Ministero dei Trasporti per fornire alcune indicazioni in merito ad alcuni disservizi registrati nell'immatricolazione delle macchine agricole a causa di erronee interpretazioni degli uffici della motorizzazione.

Nel merito il direttore generale della Motorizzazione precisa che al comma 1 dell'articolo 294 del DPR 495/1992 (decreto di attuazione del nuovo codice della strada) l'ufficio competente in cui procedere con l'immatricolazione è:

- nel caso di aziende agricole o forestali è sempre quello in cui è ubicata l'azienda presso la quale macchina deve essere concretamente utilizzata;
- in tutti gli altri casi (impresa agromeccanica, enti consorzi pubblici) è quello del luogo in cui è posta la sede legale o secondaria dell'impresa o dell'ente o consorzio pubblico.